

## RISOLUZIONE N. 38/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 22 luglio 2024*

***OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES) ai sensi dell'articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178***

L'articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto disposizioni in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023 (articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistenti in una riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, prevedendo, tra l'altro, le cause che ne determinano la decadenza, nonché l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato.

In caso di decadenza dall'agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell'imposta sul reddito, precedentemente versata in misura ridotta, dalle imprese che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, è istituito il seguente codice tributo:

- **“2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES - Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*anno di riferimento*” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “*AAAA*”.

Resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8918 e 1990 per il versamento delle sanzioni e degli interessi in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, istituiti, rispettivamente, con risoluzioni n. 76/E del 27 maggio 2004 e n. 109 del 22 maggio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*